

## **FAQ 8 - Si può definire organizzazione sportiva il sodalizio che si limiti, alternativamente, a organizzare corsi o manifestazioni sportive?**

Il tema del necessario svolgimento sia di attività agonistiche/competitive che di attività didattiche è presente sia nel Regolamento di funzionamento del Registro CONI – e quindi vincolante anche il passato – che nel Decreto Legislativo 36/2021 il cui articolo 2 definisce come associazione o società sportiva dilettantistica *“il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”*.

Il correttivo al decreto legislativo 36/2021 ha introdotto però all’articolo 38 il comma 1-bis ai sensi del quale

*“L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”.*

Si ritiene opportuno un provvedimento di prassi che chiarisca che non possa essere pertanto contestata la natura di organizzazione sportiva a chi svolga indifferentemente solo attività agonistica o solo attività didattica.

Per quanto concerne il periodo pregresso, si evidenzia che il CONI ha garantito il mantenimento dell’iscrizione e dei relativi rapporti di affiliazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI ancorché prive del requisito dell’attività sportiva o didattica svolta nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza alla data del

- 30/6/2021, con la Delibera del 7/7/2021,
- 31/12/2021, con la Delibera del 16/12/2021 e
- 31/12/2022, con la Delibera del 20/12/2022.

**Per approfondire i temi della riforma dell’ordinamento sportivo rinviamo alle seguenti circolari pubblicate sul sito [www.arseasrl.it](http://www.arseasrl.it)**

Arsea Comunica n. 2 del 4/1/2023 – La Riforma dell’ordinamento sportivo e le collaborazioni coordinate e continuative sportive

Arsea Comunica n. 4 del 4/1/2023 - La Riforma dell’ordinamento sportivo: le collaborazioni autonome occasionali in ambito sportivo

Arsea Comunica n. 179 del 30/12/2022 - Lo stato dell'arte della riforma dell'ordinamento sportivo

Arsea Comunica n. 165 del 16/12/2022 - Riforma dell'ordinamento sportivo e riconoscimento ai fini sportivi.

Arsea Comunica n. 168 del 16/12/2022 - La riforma dell'ordinamento sportivo ed il modello 231/2001.

Arsea Comunica n. 161 del 5/12/2022 - Riforma dell'ordinamento sportivo e società sportive dilettantistiche

Arsea comunica n. 155 del 3/12/2022 - Riforma dell'ordinamento sportivo e assenza di scopo di lucro.

Arsea Comunica n. 153 del 2/12/2022 - Riforma dell'ordinamento sportivo: il caso delle associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale

Arsea Comunica n. 151 del 30/11/2022 - Riforma dell'ordinamento sportivo: gli enti sportivi e lo statuto dell'associazione sportiva dilettantistica

Arsea Comunica n. 149 del 29/11/2022 - Riforma dell'ordinamento sportivo: quali sono gli enti sportivi?

ed ai futuri contributi di riflessione.

Arsea Comunica n. 20 del 16/1/2023

*Lo staff Arsea*